

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI
CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI
ALL'ARTICOLO 10, COMMA 9-OCTIES, DEL DECRETO LEGGE 2
MARZO 2012, N. 16 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44

Articolo 15

Rapporti con i gestori dei negozi

1. Gli accordi tra i concessionari ed i gestori dei negozi, stipulati anche in base a contratti-tipo predisposti dal concessionario e preventivamente approvati da ADM, hanno i seguenti contenuti minimi:
 - a) Affidamento dell'attività di raccolta a soggetti dotati di requisiti di capacità tecnica, organizzativo-finanziaria e morale nonché della licenza di pubblica sicurezza con obbligo di denunciare al concessionario la relativa perdita;
 - b) Indicazione dell'efficacia del contratto, comunque non superiore alla durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9;
 - c) Disciplina delle cause e modalità del recesso delle parti dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi;
 - d) Impegno ad effettuare le operazioni di raccolta, pagamento di vincite, rimborsi e connesse nel rispetto della vigente normativa e delle direttive di ADM e del concessionario, con l'utilizzo delle apparecchiature fornite dal concessionario stesso, astenendosi dal porre in essere condotte dirette ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;
 - e) Consenso all'accesso ed ai controlli da parte del concessionario e di ADM o loro incaricati nei locali in cui si svolge attività di esercizio del gioco;
 - f) Entità della remunerazione del gestore del negozio e modalità di determinazione in funzione delle giocate raccolte con divieto di riaddebito a carico dei gestori in forma di canoni o in altra forma dei costi gravanti in via esclusiva sul concessionario secondo le prescrizioni della convenzione di concessione;
 - g) Disciplina delle cause di risoluzione del contratto e della risoluzione unilaterale in caso di comportamenti irregolari o illegali e delle relative penali;
 - h) Divieto di cessione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, fatta salva la nomina di institori da sottoporre ad approvazione preventiva del concessionario;
 - i) Obbligo di addestramento ed aggiornamento del personale impiegato;
 - j) Obbligo di utilizzo del materiale fornito dal concessionario per l'esercizio del gioco;
 - k) Obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del concessionario e di ADM;
 - l) Obbligo di modificare il contenuto minimo del contratto su richiesta ed indicazioni di ADM in dipendenza di modifiche normative o necessità tecniche del comparto dei giochi pubblici;
 - m) Obbligo di fornire ad ADM, ai giocatori, al concessionario e alle altre autorità competenti le informazioni riguardanti l'attività di gioco;
 - n) Obbligo di sottoporre eventuali attività di promozione e comunicazione al preventivo parere del concessionario che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi dettati da ADM;
 - o) Obbligo di uniformarsi alle incombenze in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni delle competenti autorità;
 - p) Impegno del gestore a garantire un orario minimo di apertura al pubblico su indicazione del concessionario in accordo con le direttive di ADM;
 - q) Obbligo di conservazione del contratto almeno per il periodo di efficacia della concessione e per l'anno successivo.